



DIRETTIVE SUL PRATICANTATO

Modalità per l'iscrizione e lo svolgimento del
tirocinio nonché per la tenuta dei relativi
registri

Approvate con delibera del Consiglio Nazionale in data 17 settembre 2014
e modificate con:

- delibera C.N. del 12 maggio 2015 (art. 10)
- delibera C.N. del 24 gennaio 2018 (art. 18)



Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

- Visto l'articolo 2, comma 2, della Legge n. 75 del 7 marzo 1985;
- Visto gli articoli 6 e 55, comma 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328;
- Visto il Decreto Ministeriale n.270/2004 e il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007;
- Visto l'articolo 5 comma 6, Decreto del Presidente del Consiglio 25 gennaio 2008;
- Visto l'articolo 45, Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010;
- Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;
- Vista la legge 14 settembre 2011 n. 148;
- Visto l'articolo 9, Legge 24 marzo 2012, n. 27;
- Visto l'articolo 6, D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- Considerato che:
 - (1) Alla sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra sono ammessi, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, i candidati che abbiano:
 - (1.1) compiuto un periodo di tirocinio di diciotto (18) mesi;
 - (1.2) completato almeno diciotto (18) mesi di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale (circolare Ministero Giustizia del 4 luglio 2012)
 - (1.3) conseguito il diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (DPCM 25.01.2008)
 - (1.4) conseguito il diploma di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocinio non inferiore a sei (6) mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo (art. 55 D.P.R. n. 328/2001)
 - (1.5) conseguito la laurea, comprensiva di sei (6) mesi di tirocinio, nelle classi che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione (articolo 55 D.P.R. n. 328/2001 e s.m.i.)



- (1.6) conseguito il diploma universitario triennale (articolo 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A e s.m.i.);
 - (1.7) frequentato con profitto specifici corsi di formazione professionale come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n.137/2012 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014).
- (2) Il Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 all'articolo 45 disciplina il procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate.
 - (3) L'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione del geometra è possibile attraverso diversi percorsi statuiti dalle vigenti norme che consentono lo svolgimento della pratica anche attraverso corsi e/o esami universitari per cui è possibile l'equiparazione di percorsi di studio alla pratica professionale.

emana le seguenti direttive

Articolo 1

Ambito applicazione

1. Le presenti direttive disciplinano le modalità di iscrizione e lo svolgimento del tirocinio, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei Collegi Provinciali e Circondariali Geometri e Geometri Laureati di cui dall'articolo 2, comma 3, Legge n. 75/1985.

Articolo 2

Definizioni - Abbreviazioni

1. Ai fini delle presenti direttive si applicano le seguenti definizioni e abbreviazioni:

Attività	Attività tecnica subordinata ovvero prestazioni di lavoro dipendente comprese quelle fiscalmente assimilabili ¹ e coerenti con l'attività professionale del geometra;
----------	--

¹ T.U.I.R. D.P.R. 917/1986 articolo 50 e s.m.i.



CIPAG	Cassa Italiana Previdenza Assistenza Geometri;
Collegio	Collegio Provinciale o Circondariale Geometri e Geometri Laureati;
Consiglio Nazionale	Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
Geometra	Geometra o Geometra laureato;
IFTS	Corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore ² finalizzati a formare figure professionali;
Iter formativo	Percorso finalizzato al raggiungimento di specifici livelli di apprendimento per l'accesso alla libera professione comprensivo del tirocinio e/o dalla frequenza di corsi di formazione coerenti con l'attività professionale;
ITS	Corsi di Istruzione Tecnica Superiore ³ finalizzati a rafforzare l'istruzione tecnica e professionale nell'ambito della filiera tecnica e scientifica;
Praticante	Soggetto iscritto al registro dei praticanti previsto dalla Legge n.75/85 art. 2, comma 3 e D.P.R. n. 137/2012, art. 6, comma 2.
Professionista affidatario	Geometra ⁴ , architetto o ingegnere civile (edile, geotecnica, idraulica, strutture e trasporti) ovvero ingegnere o architetto, iscritto nella sezione B del rispettivo Ordine, laureato nelle classi che consentono l'accesso all'esame di stato per l'esercizio della professione di geometra ⁵ , iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio;
Tirocinio ⁶	Periodo obbligatorio propedeutico all'abilitazione per l'esercizio della professione di geometra. Il tirocinio, della durata massima di diciotto (18) mesi, consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del

² D.M. Istruzione 31 ottobre 2000 n. 436

³ D.P.C.M. 25 gennaio 2008

⁴ Geometra che svolge attività professionale (iscritto CIPAG)

⁵ Alla data di entrata in vigore delle presenti direttive le classi di laurea di riferimento sono 7, 17, 21, 23 (ex 4, 7, 8) ai sensi del DPR n. 328/2001 e s.m.i.

⁶ Equivalente alla definizione di praticantato di cui alla Legge n. 75/1985



praticante ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per la professione.

Articolo 3

Iscrizione nel Registro dei praticanti

1. Presso ciascun Collegio è tenuto un registro dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli che seguono, intraprendono l'iter formativo per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

2. Possono essere iscritti al registro coloro che hanno conseguito il diploma del corso di studi di geometra, ovvero hanno conseguito il diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (D.P.R. n. 88/2010):

3. Il registro, con pagine numerate e vidimate, deve contenere, per ogni praticante:

- a) cognome e nome,
- b) luogo e data di nascita,
- c) codice fiscale,
- d) luogo di residenza,
- e) titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e l'anno di conseguimento,
- f) cognome, nome e domicilio professionale del professionista affidatario presso il quale viene svolta la pratica;
- g) data di iscrizione nel Registro;
- h) data di compimento della pratica;
- i) data di rilascio del certificato di compiuta pratica;
- j) eventuali notizie utili allo svolgimento della pratica professionale.

Articolo 4

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, è rivolta al Presidente del Collegio del territorio in cui il professionista affidatario svolge la propria attività professionale.

2. Nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:



- a) luogo e data di nascita;
- b) codice fiscale;
- c) la propria residenza anagrafica;
- d) titoli di studio di cui all'articolo 3, comma 3, anno di conseguimento e Istituto Scolastico.
- e) godimento dei diritti civili
- f) altri titoli di studio o di frequenza che possono essere valutati quali periodi sostitutivi o compensativi del periodo di pratica.
- g) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286/1998 e D.P.R. n. 394/1999⁷

3. I controlli relativi alla dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere effettuati dai Collegi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – artt. 71 e 75.

4. Sono parte integrante dell'istanza:

- a) dichiarazione del professionista affidatario, di accettazione del praticante e di responsabilità nei confronti dello stesso, sia sotto il profilo tecnico professionale che deontologico;
- b) dichiarazione del professionista affidatario e del praticante attestante la conoscenza e l'accettazione delle presenti direttive.

5. Si può essere iscritti nel registro dei praticanti di un solo Collegio.

Articolo 5

Verifica dei requisiti e ricorsi

1. Verificato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, delle presenti direttive, il Collegio iscrive il richiedente nel registro entro due (2) mesi dalla data di presentazione della domanda ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010, articolo 61. L'inizio del praticantato decorre dalla data di presentazione della domanda.

⁷ Il cittadino comunitario, in possesso di titoli rilasciati da paese membro dell'Unione Europea può chiedere l'iscrizione al registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio titolo, ottenuto dai competenti uffici scolastici regionali. Il cittadino di uno stato non appartenente all'Unione Europea che abbia conseguito il titolo di studio o professionale all'estero deve documentarne l'equipollenza a quello prescritto per l'iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. n. 394/1999 nonché dall'art. 387 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione approvato con D.Lgs. n. 297/1994 e s.m.



2. Verificata la regolarità della domanda il Collegio provvede a comunicare al praticante ed al professionista affidatario l'avvenuta iscrizione nel registro dei praticanti, evidenziando che "i praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare" (articolo 6, comma 8, DPR n. 137/2012).

3. L'eventuale carenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, delle presenti direttive comporta il mancato accoglimento della domanda. Il Collegio comunica il diniego al Praticante ed al professionista affidatario con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento "è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n.274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione").

Articolo 6

Variazioni nello svolgimento della pratica

1. Nel caso di variazione del professionista affidatario, il praticante deve darne comunicazione tempestiva al Collegio competente. Alla comunicazione devono essere allegate le dichiarazioni del nuovo professionista affidatario previste dall'art. 4, comma 4, delle presenti direttive. Il Collegio verifica la regolarità del periodo di tirocinio precedente.

2. Nel caso di variazione dell'ambito territoriale in cui si svolge il tirocinio, il praticante deve presentare domanda di trasferimento al Collegio competente territorialmente inviandone copia, contestualmente al Collegio di provenienza. Alla comunicazione devono essere allegate le dichiarazioni dell'eventuale nuovo professionista affidatario previste dall'articolo 4, comma 4, delle presenti direttive. Il Collegio verifica la regolarità del periodo di tirocinio precedente.

3. Il Collegio di provenienza provvede, tempestivamente, a trasmettere al Collegio competente il fascicolo personale del praticante⁸.

⁸ Il fascicolo deve contenere copia autentica della pagina del registro dei praticanti (riferita al praticante), tutta la documentazione presentata all'atto della prima iscrizione.



Articolo 7

Cancellazione dal registro dei praticanti

1. Il Collegio verificato il mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti dalle presenti direttive, dispone, con delibera motivata, la cancellazione o il mancato riconoscimento di periodi di pratica

2. Il Collegio provvede in ogni caso, alla cancellazione del praticante dal registro decorsi i cinque anni di validità del certificato di compiuta pratica qualora il praticante stesso non abbia superato l'esame di Stato ai sensi dell'articolo 6 comma 12 del D.P.R. n. 137/2012.

3. Il Collegio provvede alla cancellazione del praticante nell'ipotesi di interruzione della pratica professionale per oltre tre mesi senza giustificato motivo o in caso di mancata ripresa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del DPR n. 137/2012.

4. La comunicazione dei provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo è inviata contestualmente al praticante ed al professionista affidatario, con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento *"è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n. 274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione"*).

Articolo 8

Provvedimenti disciplinari

1. Il praticante deve osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti ed è soggetto al medesimo potere disciplinare ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. n. 137/2012.

Nel caso in cui al praticante sia irrogata una sanzione disciplinare il Collegio provvede ad annotare la sanzione nella scheda del praticante. Nell'ipotesi di sospensione si applica l'articolo 6 comma 7, del D.P.R. n. 137/2012. Il Collegio provvede alla comunicazione della sanzione irrogata sia al praticante che al professionista



affidatario. Nell'ipotesi di cancellazione il Collegio provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti.

Articolo 9

Tassa iscrizione

1. Il Collegio può determinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2^a del D.Lgs.Lgt. 23.11.1944 n. 382, l'ammontare della tassa relativa all'iscrizione nel Registro dei praticanti.
2. Il Collegio può determinare eventuali diritti di segreteria per coloro che non hanno l'obbligo di iscrizione al registro dei praticanti.

Articolo 10

Attestazione di compiuta pratica

1. Il Consiglio del Collegio presso il quale è compiuto il tirocinio, previa verifica dell'avvenuto compimento del tirocinio, rilascia il certificato come da modello allegato.
Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni dalla data di compimento del tirocinio senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio del Collegio provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti
2. Il certificato è rilasciato solo ai praticanti che hanno iniziato il tirocinio dopo il 15 agosto 2012 (D.P.R. n. 137/2012, art. 6 comma 14) e per i tirocini svolti presso un professionista affidatario.

Articolo 11

Modalità di svolgimento del periodo di tirocinio

1. Il tirocinio deve essere effettivo e continuativo.
2. Il professionista affidatario ha il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.
3. Al fine di garantire l'ottimale svolgimento del periodo di tirocinio ciascun professionista affidatario non può accogliere nel proprio studio, contemporaneamente, più di tre praticanti, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio sulla base dei criteri concernenti l'attività professionale del



richiedente e l'organizzazione della stessa come stabiliti dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 luglio 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.

4. E' facoltà del Presidente del Collegio verificare il livello di apprendimento del praticante ogni sei mesi mediante un colloquio finalizzato a fornire le corrette indicazioni al praticante per la prosecuzione del periodo di tirocinio mediante suggerimenti, consigli e pareri. Il Presidente può avvalersi di un'apposita commissione nominata dal consiglio del collegio.

5. Il praticante al compimento della pratica professionale deve produrre un curriculum, sottoscritto anche dal professionista affidatario, attestante le funzioni svolte ed eventuali studi compiuti che sarà allegato, a cura del praticante, alla domanda di ammissione all'esame di stato; tale documento è previsto dall'Ordinanza Ministero Istruzione per l'indizione degli esami di stato per l'abilitazione della professione di geometra.

6. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012.

7. La tutela assicurativa del praticante contro gli infortuni è disciplinata dalle norme vigenti⁹.

Articolo 12

Rimborso Spese

1. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della Legge 24 marzo 2012 n. 27.

Articolo 13

Interruzione e ripresa del periodo di pratica

1. L'interruzione del tirocinio, per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia di quello previamente svolto e conseguentemente la cancellazione dal registro dei praticanti. Quando ricorre un giustificato motivo, (ad esempio la

⁹ Alla data di approvazione delle presenti direttive trova applicazione la nota INAIL del 9 luglio 2004, n. 1399 la quale chiarisce che "... i praticanti, per l'attività gratuita svolta presso gli studi professionali, devono intendersi esclusi da ogni obbligo assicurativo."



sospensione per provvedimento disciplinare) l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo restando l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto. Tali interruzioni devono essere tempestivamente comunicate dal praticante e/o dal professionista, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo di pari validità, al Collegio precisando la data ed il periodo di interruzione nel caso in cui l'interruzione superi i tre mesi.

2. Il Collegio, verificate le motivazioni, delibera sulla richiesta.

3. Il praticante ed il professionista affidatario entro la data di scadenza del periodo di interruzione comunicano la ripresa del tirocinio. Nell'ipotesi negativa, decorsi venti giorni da tale termine, il Collegio provvede alla cancellazione dal registro dei praticanti.

4. Dalla data di interruzione a quella di ripresa del tirocinio non devono trascorrere più di tre mesi salvo il caso in cui le interruzioni siano state determinate da: malattie, gravi motivi o circostanze eccezionali.

5. Per l'inadempienza del praticante, relativamente al comma 1 del presente articolo, il Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal Registro dei praticanti, dandone comunicazione a mezzo raccomandata oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

In calce alla comunicazione devono essere precisati l'indicazione dell'autorità cui ricorrere (ai fini della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire, che avverso lo stesso provvedimento *"è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell'articolo 15 del Regio Decreto n. 274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione"*).

Articolo 14

Interruzione del periodo di pratica a causa di malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali

1. In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruzione superiore a 9 mesi, il Collegio delibera sulla validità del periodo di pratica effettivamente svolta prima dell'interruzione.

Articolo 15

Interruzione del periodo di pratica per servizio civile

1. Il servizio civile è incompatibile con lo svolgimento del tirocinio; al termine del servizio il praticante può richiedere, con documentata istanza, il ricongiungimento del tirocinio antecedente al servizio civile;



2. Il tirocinio deve essere ripreso entro nove (9) mesi dalla sua interruzione ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del D.P.R. n. 137/2012, ciò deve risultare da apposita dichiarazione del professionista.

Articolo 16

Interruzione del periodo di pratica per gravidanza e puerperio e congedo parentale

1. Le interruzioni della pratica per gravidanza e puerperio, nonché congedo parentale, sono disciplinate dalle disposizioni della legge 30.12.1971 n. 1204 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge n. 53/2000, in quanto applicabili.

Articolo 17

Corso formazione professionale

1. Il tirocinio oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifico corso di formazione professionale organizzati dai collegi secondo lo schema allegato al regolamento approvato dal Consiglio Nazionale (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012

Articolo 18

Equiparazione alla pratica professionale

1. Coloro i quali, in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, abbiano conseguito lauree o sostenuto esami dei corsi di laurea presso le facoltà di agraria, ingegneria, architettura e scienze matematiche, fisiche e naturali purché coerenti con le attività professionali del geometra, potranno inoltrare istanza di riconoscimento al Consiglio Nazionale, sulla base della documentazione prodotta tramite il Collegio. La documentazione da inviare deve essere composta da: modulo di riconoscimento (come da modello 3 allegato) compilato in ogni sua parte, fotocopia del libretto universitario o fotocopia della laurea conseguita. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva i collegi sono tenuti ad operare idonei controlli anche a campione secondo il disposto del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.



2. Il Presidente del Consiglio Nazionale, verificata la documentazione, dispone l'equiparazione della laurea o degli esami sostenuti al previsto periodo di tirocinio oppure a parte di esso, in attuazione delle disposizioni regolamentari, deliberate dal Consiglio, e di cui all'allegato 6 delle presenti direttive. Nell'ipotesi positiva, il richiedente deve iscriversi al registro dei praticanti.

Articolo 19

Altri percorsi formativi

1. Possono essere riconosciuti, ai fini del tirocinio, anche eventuali corsi – di durata inferiore a quattro semestri¹⁰ - di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da collegi, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici ecc., di durata non inferiore a 120 ore¹¹.

2. Il riconoscimento¹² dei corsi ai fini del tirocinio di cui al comma 1, è di competenza del Collegio sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza con l'attività professionale del geometra;
- esperienze professionalizzanti;
- insegnamento, secondo le aree modulari obbligatorie:
 - ordinamento professionale;
 - topografia, cartografia, geodesia e catasto;
 - edilizia – urbanistica e ambiente;
 - estimo e attività peritale;
 - elementi di diritto civile e legislazione;

3. Il riconoscimento complessivo ai fini del tirocinio non può essere superiore a sei (6) mesi sia nell'ipotesi di svolgimento di un unico corso che di più corsi.

Articolo 20

Periodi di pratica presso Uffici Tecnici della P.A. o professionisti dell'Unione Europea

1. Possono essere stipulate convenzioni tra il Collegio e un Ente Pubblico al fine di consentire ai praticanti, per un periodo massimo di sei (6) mesi, l'apprendimento delle procedure relative ai settori di attività professionale. Tali convenzioni sono stipulate in

¹⁰ Consideranda 1.4

¹¹ La durata del corso deve essere certificata dall'Istituto o ente formatore che ha curato il corso

¹² Sulla base del rapporto 100 ore = 1 mese di pratica



base allo schema-tipo elaborato dal Consiglio Nazionale. Nell'ambito di tali convenzioni deve essere altresì previsto l'obbligo assicurativo dei praticanti.

2. Il tirocinio può essere svolto nell'ambito dell'Unione Europea in misura non superiore a sei (6) mesi, presso enti o professionisti con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 6, comma 4 D.P.R. 137/2012).

3. Il praticante che intende svolgere tirocinio in conformità al comma precedente deve comunicare preventivamente al Collegio: i) l'inizio, ii) l'ente o il professionista ove si intende svolgere il tirocinio, iii) la categoria di appartenenza del professionista o le mansioni che verranno svolte presso l'ente.

4. Il Collegio verifica la coerenza tra le mansioni svolte con le finalità del tirocinio e autorizza il periodo di tirocinio all'estero.

5. I predetti periodi devono essere debitamente documentati, al fine di essere riconosciuti validi per la formazione del periodo di tirocinio previsto.

6. Possono essere convalidati dal Collegio periodi di tirocinio svolti all'estero prima dell'iscrizione al registro dei praticanti purché ritenuti conformi ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo .

Art. 21

Svolgimento attività tecnica subordinata

1. L'attività deve essere comprovata mediante dichiarazione del datore o dei datori di lavoro, presso i quali l'attività tecnica subordinata è stata svolta, attestante la qualifica ricoperta dal dipendente, nonché con altro idoneo mezzo di prova.

2. La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche, rientranti nelle materie di attinenza e nelle caratteristiche della professione di geometra.

3. L'attività di cui sopra deve essere riconosciuta dal Collegio idonea ai fini della pratica di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 7.3.1985 n. 75, sulla base di quanto previsto nel comma precedente, valutando, inoltre, la natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.

4. Qualora l'attività tecnica venga svolta presso distinti datori di lavoro, se ne terrà conto ai fini del raggiungimento del periodo di diciotto (18) mesi, sempre che tra le prestazioni di lavoro, di cui s'intende sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore a tre mesi. L'intervallo può essere superiore a tre mesi qualora esso dipenda dai casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 e 16.

5. E' consentito lo svolgimento di periodi di tirocinio presso un professionista affidatario (compreso le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19) e di attività tecnica



subordinata, purché fra i vari periodi non ci siano interruzioni superiori a tre mesi fatto salvo quanto previsto dai precedenti articoli.

6. Per lo svolgimento dell'attività tecnica subordinata non è obbligatoria l'iscrizione al Registro dei praticanti.

Articolo 22

Abrogazione

1. Sono espressamente abrogate le precedenti direttive emanate dal Consiglio Nazionale in materia.

Articolo 23

Validità precedenti periodi

1. I periodi di praticantato regolarmente svolti fino alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del periodo di pratica di diciotto (18) mesi

2. Sono assoggettati alle norme di cui alle presenti direttive anche coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Geometra prima dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di Stato di cui al D.L. 15.2.1969, n. 9 (convertito con modificazioni nella L. 5 aprile 1969, n. 119), nonché coloro i quali, avendo superato l'esame – colloquio prima dell'entrata in vigore della L. 7.3.1985, n. 75, non abbiano, tuttavia, provveduto ad iscriversi all'Albo professionale.



MODULISTICA

1. Domanda di iscrizione al Registro Praticanti;
2. Dichiarazione del professionista;
3. Modulo riconoscimento percorso formativo universitario;
4. Fac simile attestazione compiuta pratica;
5. Schema convenzione;
6. Disposizioni regolamentari per riconoscimento percorso formativo universitario

SCHEMA TIPO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI**(soggetta ad imposta di bollo)**

AL Sig. Presidente del
COLLEGIO PROV.LE DEI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DI

Il sottoscritto _____

CHIEDE

di essere iscritto nel Registro dei Praticanti tenuto dal Collegio Geometri e Geometri Laureati di

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, consapevole che, dichiarazioni false o mendaci comportano le sanzioni penali previste dall'articolo 76, nonché il rigetto della presente istanza ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. citato,

DICHIARA

1. di essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, se cittadino extracomunitario, di essere in possesso del permesso di soggiorno per motivi di _____;
2. di essere nato a _____ prov. _____ il _____ C.F. _____;
3. di essere residente in _____ prov. _____ Via _____ n° _____
Cap. _____ Tel. _____ Cell _____ e-mail _____
4. di avere pieno godimento dei diritti civili;
5. di essere in possesso del diploma di geometra o di istruzione tecnica, settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.) conseguito il _____ presso l'Istituto _____ di _____ Via _____
_____ con votazione ____/____;
6. di aver preso visione delle norme che regolano l'iscrizione nel Registro dei Praticanti emanate dal Consiglio Nazionale dei Geometri ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 07 marzo 1985 n° 75 e del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 particolarmente per quanto concerne l'obbligo di comunicare tempestivamente al Collegio qualsiasi interruzione dell'attività per la durata superiore a tre mesi, nonché l'eventuale sospensione del tirocinio professionale ed infine la cessazione dell'attività stessa anche per trasferimento presso altro studio professionale;

7. di aver preso visione di quanto disposto dall'art. 8 della Direttive del Consiglio Nazionale dei Geometri ove si prevede l'apertura del procedimento disciplinare in caso di irregolarità o di dichiarazioni mendaci;

Autorizza il Collegio al trattamento dei dati personali (Art. 13 D.L.vo n° 196/2003).

Con osservanza

Roma li ____/____/____

In fede per veridicità di quanto dichiarato

FIRMA

AUTODICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE DEL PROFESSIONISTA

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ PR _____ il _____

residente a _____ PR _____ CAP _____

Indirizzo _____

DICHIARA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

di essere iscritto/a all'Ordine o Collegio _____ di _____

dal _____ n° iscrizione _____

e di aver conseguito la laurea in _____

classe di laurea _____

Firma _____

**Al Presidente del
Consiglio del Collegio
dei Geometri e Geometri Laureati di**

MODULO PER RICONOSCIMENTO PERCORSO FORMATIVO
(art. 18, comma 2, direttive del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati)

Il/La sottoscritt _____
Iscritt _____ nel Registro dei Praticanti del Collegio di _____
Dal _____
ovvero non ancora iscritt _____ al Registro dei Praticanti di codesto Collegio;

chiede

il riconoscimento del percorso formativo sotto indicato da considerare valido ai fini del regolare compimento del periodo di tirocinio previsto dal D.P.R. 7.8.2012, n. 137.

Inoltre consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere nel caso di dichiarazioni non veritiere e/o false, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

dichiara

Di essere nat _____ a _____ il _____
Di essere residente a _____
Di essere cittadin _____
Di essere in possesso del diploma di geometra/diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (C.A.T.) conseguito presso l'Istituto _____
nell'anno scolastico _____
con votazione di _____

Dichiara inoltre di:
aver conseguito la laurea in _____
corso di laurea in _____ classe _____
presso l'Università _____
in data _____

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

N.B. In caso di presentazione di dichiarazione sostitutiva i collegi sono tenuti ad operare idonei controlli anche a campione secondo il disposto del D.P.R., n. 445/2000.

Firma del richiedente

FAC SIMILE

(Soggetto ad imposta di bollo)

CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO

Il Consiglio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di.....

Vista la documentazione agli atti dalla quale risulta che il richiedente ha svolto il prescritto periodo di tirocinio stabilito dal D.L.24.01.2012, n. 1, convertito in legge 24.3.2012, n. 27,

CERTIFICA

che il/la.....

nato/a ail

.....

residente a Via

codice fiscale

iscritto/a nel Registro dei praticanti al n.

ha compiuto con diligenza e profitto il prescritto periodo di tirocinio presso lo studio:

.....

in data.....

Si rilascia la presente certificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 12, del D.P.R. 7.08.2012, n. 137 precisando che la stessa perde efficacia senza che segua il superamento dell'esame di Stato decorsi cinque anni dalla data di completamento del tirocinio

Data

IL PRESIDENTE

.....

CONVENZIONE PER L'ACCESSO DEI GEOMETRI TIROCINANTI

Con la presente convenzione da valere a tutti gli effetti di legge tra:

l'Enterappresentato dain
 qualità di;
 il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia
 di.....rappresentato dal Geom.....in
 qualità di Presidente pro-tempore;

PREMESSO

- a) che il Collegio Geometri e Geometri Laureati è preposto alla tenuta del registro dei praticanti, al controllo ed alla promozione del corretto ed efficace espletamento del tirocinio;
- b) che il Presidente del Collegio diha ricevuto richiesta dal
al fine di consentire lo svolgimento di
 stages ai praticanti mediante l'accesso e la collaborazione interna con
di giovani diplomati regolarmente iscritti nel
 registro dei praticanti presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia
 di.....;
- c) che l'espletamento dei periodi di praticantato presso l'Enteè
 finalizzato esclusivamente alla formazione dei giovani diplomati e pertanto non costituirà titolo
 alcuno in favore dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione;
- d) che la presente convenzione risulta conforme allo schema-tipo approvato dal Consiglio
 Nazionale Geometri e Geometri Laureati;
- e) che sono stati riscontrati i vantaggi derivanti dalla attuazione dei rapporti collaborativi tra i
 Collegi Professionali ed Enti pubblici richiamati dalle circolari del Consiglio Nazionale
 Geometri e Geometri Laureati n. 570 del 12.05.1993, n. 2099 del 12.12.1995 e n. 1892 del
 22.07.1999

si stipula quanto segue:

ART. 1

E' consentito presso lo svolgimento di stages per l'espletamento
 del tirocinio pratico riservato a un numero non superiore ageometri praticanti regolarmente
 iscritti al registro dei praticanti tenuto nel Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di

La partecipazione a detti stages, volontaria e gratuita essendo finalizzata esclusivamente alla pratica
 formativa di settore da parte dei neo-diplomati, non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o
 aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell'amministrazione.

ART. 2

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati designerà, prima dell'inizio di ogni stage, i nominativi dei praticanti, mediante invio di elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi, della indicazione del periodo di riferimento e delle attività da svolgere, concordate precedentemente con l'Ente

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati accerta e documenta l'esistenza di tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell'attività di praticantato e per l'idoneità dei geometri preposti per l'accesso all'Ente..... nonché degli altri requisiti necessari (autorizzazione del professionista etc.)

All'elenco di cui sopra dovranno essere allegate le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai praticanti in ottemperanza a quanto previsto dal successivo articolo 11.

I nominativi ed i periodi dovranno essere espressamente accettati dall'ufficio.

L'avvenuta accettazione sarà resa nota al Collegio Geometri e Geometri Laureati mediante comunicazione di riscontro.

ART. 3

Lo stage avrà luogo pressoa decorrere dalla data concordata pergiorni settimanali (da.....a.....) dalle orealle ore Il praticante sarà tenuto all'osservanza di detto orario.

La presenza all'interno dell'ufficio (orario di arrivo, di uscita etc.) dovrà risultare da appositi fogli di presenza annotati e sottoscritti di volta in volta dal singolo praticante.

ART. 4

I geometri praticanti collaborando con il personale dipendente svolgeranno all'interno dell'ufficio alcuni dei compiti istituzionali sotto la guida dei o del Direttore o di un tecnico dell'Ente all'uopo delegato.

Le attività da svolgere saranno discrezionalmente decise ed indicate dalla Dirigenza tenuto conto delle esigenze d'ufficio, oltreché del carattere formativo delle attività stesse.

ART. 5

Ogni stage si svolgerà in un periodo di sei mesi consecutivi, non rinnovabile, decorrenti dalla data di inizio dello stage medesimo.

La Sezione di assegnazione sarà stabilita, per ciascun praticante, dal Dirigente dell'ufficio in funzione delle esigenze di servizio e dell'attitudine di ciascun praticante. Il Dirigente potrà far ruotare periodicamente i praticanti tra i vari uffici per completare il tirocinio.

ART. 6

Ciascun praticante nello svolgimento delle attività presso l'ufficio cui è assegnato ha l'obbligo di rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e morale.

In particolare, è fatto specifico divieto ai praticanti di riservare attenzione di favore agli elaborati ed atti di ufficio, che dovessero interessare professionisti o altri utenti in qualsiasi modo collegabili con gli stessi.

I praticanti dovranno osservare tutte le vigenti norme sul pubblico impiego. In caso di grave inosservanza delle stesse, sarà disposto a carico del praticante ed a cura del Direttore, la immediata interruzione dell'attività presso l'ufficio. A tal fine il praticante dovrà sottoscrivere, per accettazione ed approvazione, apposita dichiarazione allegata (vedi allegato n. 1)

ART. 7

L'esecutività della presente convenzione e/o l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di praticantato, potranno essere sospesi per disposizioni del Dirigente ovvero per volontà del Collegio Geometri e Geometri Laureati, senza dare luogo ad alcuna pretesa o rivalsa nei confronti degli stessi, rispettivamente.

In particolare, in relazione ad ogni singolo tirocinante, lo stage potrà essere interrotto in qualsiasi momento ove lo stesso non dimostri sufficiente interesse e solerzia nello svolgimento delle attività e/o per condotta non confacente.

ART. 8

La responsabilità relativa e/o conseguente allo svolgimento dell'attività prevista ai sensi dell'art. 2, Legge n. 75/85, è a carico del praticante e con vincolo solidale del professionista abilitante presso cui lo stesso ha formalizzato lo svolgimento del tirocinio pratico.

Resta a carico dell'Ente.....la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro gli eventuali infortuni per i praticanti impiegati in forza della presente convenzione

ART. 9

Il Dirigente al termine del periodo di cui all'art. 3 rilascerà al geometra praticante attestato di frequenza. L'attestato sarà valido al fine di computare il periodo di frequenza dell'ufficio tra quello necessario alla formazione del periodo di tirocinio previsto per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di geometra.

Tale certificazione è parte integrante di quella rilasciata dal professionista abilitante.

ART. 10

I praticanti allo scopo di rendersi facilmente riconoscibili, qualificabili e distinguibili dal personale dipendente, dovranno portare appuntato sugli abiti un apposito tesserino di riconoscimento con foto rilasciato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati.

ART. 11

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati, resta sollevato da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad eventuali infortuni nell'ambiente di lavoro e in eventuali accertamenti esterni, che possa conseguire dallo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

ART. 12

Eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie, alla luce delle esperienze che verranno maturate nel tempo, saranno specificamente concordate tra il ed il Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di.....

Letto, confermato e sottoscritto

per il Collegio Geometri e Geometri Laureati

IL PRESIDENTE

per (Ente).....

IL DIRIGENTE

ALLEGATO N. 1

Spett.le Collegio Geometri e Geometri Laureati
della Provincia di

Il sottoscritto.....nato a..... il
..... e residente in Via
.....C.F.
telefono..... regolarmente iscritto nel registro dei praticanti al n.
..... tenuto presso codesto Collegio, in riferimento alla designazione del proprio
nominativo per l'espletamento del tirocinio presso

DICHIARA

1. di aver preso piena e completa visione di quanto contenuto nella convenzione stipulata tra
..... ed il Collegio Geometri e Geometri Laureati in data
..... che condivide ed accetta incondizionatamente;
2. di essere disponibile a collaborare con il personale dipendente, svolgendo all'interno dell'ufficio
alcuni dei compiti istituzionali dell'ufficio
..... sotto la guida dei
.....
3. di essere consapevole e di accettare che lo stage avrà luogo presso a
decorrere dalla data concordata per giorni settimanali (da
a.....) dalle ore alle ore
4. di accettare che la presenza all'interno dell'Ufficio (orario di arrivo, di uscita etc) dovrà risultare
da appositi fogli di presenza, annotati e sottoscritti di volta in volta;
5. di essere consapevole che le attività da svolgere saranno discrezionalmente decise ed indicate dal
....., tenuto conto delle esigenze d'ufficio oltreché del
carattere formativo delle attività stesse;
6. di accettare che il tirocinio si svolgerà per un periodo di sei mesi consecutivi non rinnovabili
decorrenti dalla data di inizio dello stage, salvo diverse determinazioni del Collegio e
dell'Ufficio;
7. di accettare di svolgere le attività assegnategli dal Dirigente dell'Ufficio, in funzione delle
esigenze di servizio e dell'attitudine dimostrata;

8. di impegnarsi nello svolgimento delle attività presso a rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e morale. In particolare, di adempiere allo specifico divieto di riservare attenzione di favore agli elaborati ed atti di ufficio che dovessero interessare professionisti o altri utenti in qualsiasi modo collegabili con se stesso;
9. di essere consapevole e di approvare senza riserve che la responsabilità relativa e/o conseguente allo svolgimento dell'attività prevista, ai sensi dell'art. 2 Legge n. 75/1985 è in vincolo solidale con il professionista presso cui lo stesso ha formalizzato lo svolgimento del tirocinio pratico, il quale professionista sottoscriverà la presente per accettazione ed approvazione;
10. di conoscere che l'ufficio al termine del periodo di cui all'art. 3, rilascerà attestato di frequenza vistato dal valido al fine di computare il periodo di frequenza presso nei diciotto (18) mesi necessari per l'ammissione all'esame di abilitazione di geometra. Tale periodo dovrà comunque essere certificato dal professionista abilitante;
11. di approvare e di impegnarsi allo scopo di rendersi facilmente riconoscibile, qualificabile e distinguibile dal personale dipendente a portare, appuntato sugli abiti, un apposito tesserino di riconoscimento con foto, rilasciato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati;
12. di sollevare ed il Collegio Geometri e Geometri Laureati da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad eventuali infortuni nell'ambiente di lavoro e in eventuali accertamenti esterni che possa conseguire dallo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione;
13. di conoscere ed approvare che la partecipazione allo stage, volontaria e gratuita, finalizzata esclusivamente all'espletamento di un periodo di tirocinio pratico formativo, e non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell'Amministrazione;
14. che osserverà tutte le vigenti norme sul pubblico impiego e di essere a conoscenza che, in caso di grave inosservanza delle stesse, sarà disposto a suo carico la immediata interruzione dell'attività presso l'Ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PROFESSIONISTA AFFIDATARIO

IL PRATICANTE

**RICONOSCIMENTO DI ESAMI DEI CORSI DI LAUREA E/O LAUREE PRESSO LE
FACOLTÀ DI AGRARIA, ARCHITETTURA, INGEGNERIA, SCIENZE MATEMATICHE
FISICHE E NATURALI
(art. 18 Direttive CN sul praticantato)**

L'articolo 18 delle direttive sul praticantato prevede l'ammissione all'esame di Stato di coloro i quali, in possesso del diploma di geometra o C.A.T. (costruzioni ambiente e territorio), abbiano sostenuto esami di corsi di laurea o conseguito lauree presso le facoltà di agraria, architettura, ingegneria e scienze matematiche fisiche e naturali, delle Università o Politecnici, coerenti con le attività professionali del geometra, che verranno valutati dal Consiglio Nazionale, sulla base della documentazione prodotta tramite il Collegio provinciale.

Possono essere altresì valutati corsi di laurea o diplomi accademici o di alta formazione conseguiti presso le Accademie di Belle Arti o Istituti Superiori Europei di Design o Università straniere purchè coerenti con le attività professionali del geometra.

Il riconoscimento dei predetti esami/titoli di studio concorre al compimento del previsto periodo di pratica di 18 mesi.

Il riconoscimento di cui trattasi viene disposto previa verifica dei seguenti requisiti:

- *Possesso del diploma di maturità tecnica di geometra o C.A.T. (costruzioni ambiente e territorio)*
- *Frequenza Facoltà universitaria: Agraria, Architettura, Ingegneria, Scienze matematiche fisiche e naturali*
- *Tipologia degli esami di carattere tecnico (escludendo ad esempio inglese, informatica)*
- *Numero di esami sostenuti (tenendo conto anche delle modalità delle prove previste per il superamento dell'esame (ad esempio i corsi integrati oppure prove scritte o di laboratorio e orali)*

Indicativamente per ogni esame vengono assegnati 5 crediti tenendo conto che:

60 crediti corrispondono ad **1 anno di corso universitario**, analogamente

60 crediti corrispondono a **12 mesi di pratica**.

Comunque il numero di crediti attribuito al singolo esame non potrà superare il numero di crediti attribuito al medesimo esame dalla facoltà nella quale è stato superato.

Il riconoscimento parziale della pratica concorre al compimento del previsto periodo di 18 mesi di cui alla Legge n. 27/2012, mentre il conseguimento della laurea dà diritto al riconoscimento dell'intero periodo di pratica.

Entrambi i casi sono subordinati all'iscrizione al Registro Praticanti.